



Comune di Tovo di Sant'Agata

Provincia di Sondrio

Tovo di Sant'Agata, 20.10.2025

Oggetto: Calendario annuale delle fiere e delle sagre.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.11.2016
L.R. 02/02/2010 n. 6 e DGR 5519 del 02.08.2016

Si informa che entro il termine del **21 novembre 2025**, gli Enti, le Associazioni, le imprese, gli organismi che intendono organizzare una sagra così come definita dalla Legge “*manifestazione temporanea, comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità, all’aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc...*” devono presentare **apposita istanza, redatta su modello allegato alla presente**, che dovrà riportare, a pena di inammissibilità, tutti i dati in essa contenuti e dovrà essere trasmessa con le modalità indicate sul modello medesimo.

L’istanza dovrà essere presentata entro il **21 novembre 2025**, così come stabilito dall’art. 6 del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.11.2016, al fine di consentire al Comune di redigere, entro il 15 dicembre 2025, l’elenco delle sagre dell’anno 2025, sull’apposita piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia.

Si precisa che la mancata presentazione entro il termine suddetto comporterà l’esclusione dall’inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all’art. 16, c.2, lettera b) della L.R. n.6 del 02.02.2010.

Si precisa altresì che il comma 3 dell’art. 18 ter della ripetuta L.R. 6/2010 prevede che “in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all’art. 16, comma 2 lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 12.000,00 con immediata interruzione della sagra” e il comma 4 prevede che “in caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all’ultima violazione commessa”.

IL SINDACO
Pruneri Giambattista

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.